COMUNE DI EMPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 236 del 29/6/1988 ed esecutivo ai sensi di legge, il 13 agosto 1988

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato in virtù, ai sensi e per gli effetti di quanto agli art. 6, 12, 13, e 14 della legge 10/5/1976 n° 319 ed ai Titoli II e III dalla legge regionale 23/1/1986 n. 5, nei testi attualmente vigenti, nonché per quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 28/7/1986 n. 375.
- 2) Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale
- a) il funzionamento dei servizi comunali di raccolta allontanamento e depurazione delle acque di scarico civili ed industriali;
- b) i rapporti con gli utenti privati in materia di allacciamenti e di accettabilità degli scarichi (portate e grado d'inquinamento).
- 3) Il presente regolamento si applica agli scarichi idrici di insediamenti produttivi, civili ed assimilabili a civili, che sono allacciati alle fognature comunali, purché classificate di classe A, ovvero di classe B assimilabili alle fognature di classe A, ai sensi degli art. 7 e 8 della legge regionale 23/1/1986 n°5.

Art. 2 - Rimando al "Regolamento consortile per il funzionamento del sistema di allontanamento e depurazione delle acque"

Per le fognature comunali allacciate ai collettori ed agli impianti gestiti dal "Consorzio Interprovinciale per la depurazione delle acque del bacino del fiume Elsa" (Conselsa) si rimanda alle norme e prescrizioni regolamentari contenute nel "Regolamento consortile per il funzionamento del sistema di allontanamento e depurazione delle acque, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 126 del 8/5/1984. Per quanto non ivi previsto valgono le norme del presente regolamento.

Art. 3 - Classificazione degli scarichi idrici, limiti di accettabilità, controlli

- 1) Ai sensi della legge 8/10/1976, n° 690 e successive integrazioni gli scarichi idrici si distinguono in:
 - scarichi provenienti da insediamenti produttivi;
 - scarichi provenienti da insediamenti civili;
 - scarichi provenienti da insediamenti produttivi assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili.
- 2) Gli scarichi degli insediamenti civili, con l'esclusione di quelli derivanti dalle attività di cui al seguente punto 3, e gli scarichi degli insediamenti produttivi assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili, in pubblica fognatura, sono sempre ammessi, nel rispetto delle normative di cui al presente regolamento.
- 3) Gli scarichi idrici provenienti dagli insediamenti civili, ove si svolgono le seguenti attività:
 - Cernita, incenerimento e trasformazione biologica dell'immondizia;
 - (C. ISTAT 921.2)
 - Riparazione autoveicoli (C. ISTAT 671.1)
 - Riparazione carrozzerie autoveicoli (C. ISTAT 671.2)
 - Riparazione macchine agricole
 - Autorimesse e stazioni di servizio (C. ISTAT 761)
 - Mattatoi
 - Allevamenti zootecnici
 - Trasformazione e conservazione di prodotti agricoli (C. ISTAT 041,042, 043)

sono in via generale ammessi nel rispetto dei limiti di cui alla allegata tabella A).

4) Gli insediamenti di cui al precedente punto 3) con portata di scarico inferiore al mc/giorno, sono in via generale tenuti al rispetto dei limiti di cui alla allegata tabella B), per i parametri in essa indicati, mentre per gli altri parametri sono tenuti al rispetto della stessa tabella A).

La Giunta Municipale, su proposta motivata dell'Ufficio Comunale Ambiente e/o del Servizio Igiene Pubblica e del Territorio della USL 18, sulla base di necessità risultanti dalle caratteristiche e dall'importanza dei singoli scarichi, dalle caratteristiche della pubblica fognatura, dell'eventuale impianto terminale di trattamento e del recettore finale delle acque reflue, potrà stabilire, anche in singoli casi, limiti più restrittivi.

5) Gli scarichi derivanti dagli insediamenti produttivi sono tenuti al rispetto dei limiti di cui alla tabella C) allegata alla legge 319/76

La Giunta Municipale, su proposta motivata dell'Ufficio Comunale Ambiente e/o del Servizio Igiene Pubblica e del Territorio della USL 18, sulla base delle caratteristiche della pubblica fognatura, dell'eventuale impianto terminale di trattamento e del recettore finale delle acque reflue, potrà stabilire, anche in singoli casi, limiti meno restrittivi.

6) Le determinazioni analitiche di controllo sono effettuate o su campione istantaneo, o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al ciclo produttivo, ai tempi ed ai modi di sversamento, alla durata ed alla portata degli scarichi.

L'autorità che effettua il campionamento deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo.

7) Nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento, sono riportati i limiti previsti dalla tabella A (limitatamente alla zona 3, di cui fa parte il territorio comunale di Empoli) e dalla tabella B del "Regolamento consortile per il funzionamento del sistema di allontanamento e depurazione delle acque, nonché i limiti previsti dalla tabella C allegata alla legge 319/76. Le variazioni apportate ai limiti di cui sopra vengono automaticamente recepite anche per quanto concerne il presente regolamento.

Art. 4 - Modifica dei limiti di accettabilità

Il Consiglio Comunale potrà modificare anche in senso restrittivo i limiti di accettabilità di cui alle allegate tabelle A) e B), in dipendenza della funzionalità degli impianti di depurazione e delle effettive caratteristiche dei reflui idrici a questi addotti.

Art. 5 - Obbligo di allacciamento alle pubbliche fognature

- 1) Tutti gli allacciamenti civili o produttivi, nuovi od esistenti, che ricadano in aree servite dalle fognature comunali sono obbligati ad attivare gli allacciamenti alla pubblica fognatura. L'allacciamento dovrà essere effettuato prima del rilascio dell'agibilità od abitabilità (nel caso dei nuovi insediamenti), entro sei mesi dal completamento della pubblica fognatura (nel caso degli insediamenti esistenti);
- 2) Dall'obbligo di allacciamento possono essere esclusi, su motivata richiesta e dopo istruttoria da parte degli uffici comunali e della USL n. 18, gli insediamenti definiti quali "produttivi" ai sensi della legge 319/76, che dimostrino di avere allineato le proprie acque di scarico ai limiti di cui alla tabella A) allegata alla legge 319/76 e per cui lo scarico possa avvenire in corsi d'acqua superficiali.
- 3) Tutti gli scarichi provenienti da uno stesso insediamento dovranno di norma essere convogliati ad un unico allacciamento alla pubblica fognatura.

Art. 6 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico idrico nelle fognature comunali per gli insediamenti di cui ai commi 3 e 5 del precedente articolo 3

- 1) L'autorizzazione allo scarico nelle fognature comunali dei reflui derivanti dagli insediamenti civili di cui al comma 3.3 e degli insediamenti produttivi di cui al comma 3.5 è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) che gli scarichi rientrino nei limiti di accettabilità fissati dal presente. regolamento;
- b) che l'utente inoltri al Sindaco domanda di autorizzazione allo scarico, corredata dalla necessaria documentazione e si impegni a rispettare le norme del presente regolamento, nonché a corrispondere i canoni dovuti per il servizio di fognatura e depurazione.
- 2) La documentazione dovrà comunque comprendere:
- a) la planimetria dell'insediamento produttivo interessato, con l'indicazione delle reti interne di fognatura (acque nere, acque bianche, acque di processo), degli eventuali impianti di pre trattamento e della posizione degli allacciamenti alla fognatura comunale;
- b) una relazione tecnica sull'attività dell'insediamento produttivo, nonché sugli scarichi idrici da esso derivanti;
- c) eventuale altra documentazione che sarà richiesta volta per volta dal Comune.
- 3) Prima dell'innesto dello scarico idrico nella fognatura comunale la ditta dovrà costruire una cameretta d'ispezione in posizione facilmente agibile per il controllo degli scarichi, nonché un altro pozzetto a monte del precedente recante una griglia fissa con interspazi di 2 cm.
- 4) Per le fognature comunali allacciate agli impianti consortili di depurazione si applicano le norme fissate dagli art. 10 e 11 del "Regolamento consortile".

Art. 7 - Controllo degli scarichi

 Il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alla fognatura comunale, per quanto attiene al rispetto dei limiti di accettabilità ed alla funzionalità degli impianti di pre-trattamento, è di competenza del Comune, della Unità Sanitaria Locale n. 18 e del Servizio Multizonale di Prevenzione.

- 2) Al personale dei suddetti enti è consentito l'accesso in ogni momento all'interno degli insediamenti civili e produttivi allacciati alla fognatura comunale, al fine di verificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, nonché effettuarne l'eventuale controllo.
- 3) Per le fognature collegate ai collettori consortili tale diritto è esteso al personale indicato dal Conselsa.

Art. 8 - Allacciamento alla fognatura comunale di scarichi provenienti dagli insediamenti di cui al comma 2 del precedente articolo 3

- Gli scarichi derivanti dagli insediamenti civili e dagli insediamenti produttivi ad essi assimilabili, come definiti dal comma 2 del precedente articolo 3 sono sempre ammessi nella pubblica fognatura, purché nel rispetto delle norme del presente regolamento.
- 2) Nella domanda di autorizzazione all'allacciamento, l'utente dovrà impegnarsi ad osservare il presente regolamento. Alla domanda dovranno essere allegati:
- a) relazione tecnica;
- b) planimetria dell'insediamento con l'indicazione dell'area coperta e della rete interna di fognature da allacciare, nonché dei sistemi di decantazione e di pre trattamento;
- c) modalità di innesto nella fognatura;
- d) eventuale altra documentazione che sarà indicata volta per volta dal Comune.
- 3) L'autorizzazione all'allacciamento viene rilasciata dal Sindaco previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'esecuzione dei lavori di allacciamento potrà essere controllata dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovrà essere comunicato il loro inizio almeno 10 giorni prima.

Art. 9 - Allacciamento alla fognatura comunale degli scarichi di cui ai punti 3 e 5 del precedente articolo 3

- 1) Gli scarichi derivanti dagli insediamenti civili di cui al comma 3 del precedente art. 3 e gli scarichi derivanti dagli insediamenti produttivi di cui al comma 5 dello stesso articolo possono essere allacciati alla pubblica fognatura purché in possesso di autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal precedente articolo 7 e dagli articoli 10 e 11 del regolamento consortile.
- 2) Nella domanda di autorizzazione all'allacciamento, il richiedente dovrà impegnarsi ad osservare le norme previste dal presente regolamento, nonché le norme particolari che verranno imposte con il documento di autorizzazione allo scarico. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- a) relazione tecnica;
- b) planimetria dell'insediamento con l'indicazione delle reti interne di fognatura (acque nere, acque bianche, acque di processo) e degli eventuali impianti di pretrattamento;
- c) modalità d'innesto nella fognatura;
- d) eventuale altra documentazione che sarà richiesta volta per volta dal Comune.
- 3) L'autorizzazione all'allacciamento viene rilasciata dal Sindaco sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica e del Territorio della USL 18, dell'Ufficio Comunale Ambiente e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'esecuzione dei lavori di allacciamento potrà essere controllata dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovrà essere comunicato il loro inizio almeno 10 giorni prima.

Art. 10 - Sistemi di pretrattamento degli scarichi civili

- 1) La Giunta Municipale indica, su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Servizio 1 della USL n° 18, per le varie zone del territorio comunale e per il tipo di fognature ivi esistenti, nonché in funzione dell'impianto terminale di trattamento dei liquami e del recettore finale degli scarichi, le caratteristiche dei pretrattamenti da adottarsi per gli scarichi civili prima dell'immissione nella pubblica fognatura.
- 2) Gli scarichi civili allacciati a reti di fognature nere separate con depurazione finale, non devono essere dotati di sistemi di pretrattamento costituiti da fosse settiche o fosse Imhof.

Art. 11 - Disposizioni generali attinenti il controllo degli scarichi

- 1) Per quanto concerne il controllo degli scarichi idrici si ritengono valide le disposizioni impartite in materia dalla legge 10/5/76 n. 319 e successive integrazioni e modificazioni.
- 2) E' comunque vietato immettere in qualsiasi rete fognaria quanto segue
 - liquami o sostanze che in qualsiasi modo danneggiano i manufatti;
 - benzina, benzolo, olii combustibili o qualunque sostanza solida o liquida che possa creare condizioni di infiammabilità e di esplosività;
 - soluzioni concentrate contenenti sostanze di cui ai punti da 11 a 27, 29, da 39 a 44, 46, della tabella A) di cui al presente regolamento, ovvero scarichi liquidi di portata superiore al mc/g che per gli stessi parametri non risultino in regola con i limiti della suddetta tabella A);
 - rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi anche se liquidi.

Art. 12 - Violazioni alle norme regolamentari

1) In caso di violazione alle norme e disposizioni del presente regolamento ed ai relativi limiti di accettabilità da parte degli utenti del pubblico servizio di fognatura di cui ai commi 3 e 5 del precedente articolo 3, si procederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico ed alla denuncia, ove richiesta, alla Autorità Giudiziaria, nonché alla applicazione delle sanzioni previste.

Potrà inoltre essere richiesto il pagamento dei danni eventualmente causati alle fognature ed agli impianti di depurazione comunali e consortili, nonché ai collettori consortili.

- 2) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, per quanto compatibili, agli utenti civili.
- 3) Nel caso di gravi e/o reiterate violazioni alle norme del presente regolamento, il Sindaco è autorizzato ad ordinare il distacco dello scarico dalla pubblica fognatura, con conseguente inagibilità della costruzione.

Art. 13 - Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito di minimi e massimi prefissati.

Nell'Allegato 2, formante parte integrante del presente Regolamento, sono indicati 1 valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni, nonché, ove esistenti, i riferimenti alle sanzioni previste dalla legge 10/5/1976, n° 319.

Art. 14 - Riferimenti finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di cui alla legge 10/5/1976 ed alla legge regionale 23/1/1986 n' 5, nei testi vigenti, nonché, per quanto compatibile ed applicabile, al "Regolamento consortile per il funzionamento del sistema di allontanamento e depurazione delle acque, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 126 del 8/5/1984.

Allegato 1)

TABELLA A

Parametri 1 pH 5 materiali grossolani 6 materiali sedimentabili ml/l 7 materiali in sospensione totali mg/l 8 BOD 5 mg /l 9 COD mg/l	Zona 1 5,5-9,5 assenti 2 500 1000 1300	Zona 2 5,5-9,5 assenti 2 500 800 1300	Zona 3 5,5-9,5 assenti 2 500 1000 1500	Limiti Tab.c 5,5-9,5 Assenti 2 200 250 500
11 alluminio mg/l come Al	8	8	8	2
12 arsenico mg/l AS	1	1	1	0,5
13 bario mg/l come Ba	5	5	5	4
14 boro mg/l come B	10	10	10	4
15 Cadmio mg/l Cd	0,08	0,1	0.04	0,02
16 Cromo III mg/I come Cr	10	10	5	4
17 Cromo IV mg/I come Cr	1	1	0,5	0,2
18 Ferro mg/l come Fe	20	15	15	4
19 Manganese mg/l come Mn	20	15	15	4
20 mercurio mg/l come Hg	0,01	0,01	0,01	0,005
21 Nichel mg/l come Ni	5	5	5	4
22 Piombo mg/I come Pb	0,8	0,8	0,4	0,3
23 rame mg/l come Cu	0,4	0,4	0,2	0,4
24 selenio mg/l come Se	0,1	0,1	0,1	0,03
25 Stagno mg/l come SI	20	20	20	
26 Zingo mg/l come Zn	1	1	1	1
27 Cianuri mg/l come CN	1	1	1	1
28 Cloro attivo mg/l come Cl 2	20	20	20	0,3
29 Solfuri mg/l come H 2 S	15	15	15	2
30 Solfiti mg/l come SO	50	30	50	2
31 Solfati mg/l come SO -	2000	2000	2000	1000
32 Cloruri mg/l come CL	3000	3000	3000	1200
33 Floruri mg/l come F	20	20	20	12
34 Fosforo totale mg/l come P	50	50	50	10
35 Ammoniaca totale mg/l come NH	100	50	80	30
36 Azoto nitroso mg/l come N	6	2	3	0,6
37 Azoto nitroso mg/l come N	100	100	100	30
38 Grassi ed olii animali e				
vegetali mg/l	100	100	100	40
39 olii minerali mg/l	60	60	60	10
40 Fenoli totali mg/l C 6 H 5 OH	1	1	1	1
41 Aldeidi mg/l come HCOH	2	2	2	1
42 Solventi organici aromatici mg/l	0,8	0,5	4 0,	4
43 Solventi organici azotati mg/l	10	2	2	0,2
44 Solventi clorurati mg/l	40	10	10	2
45 Tensioattivi mg/l	4	1	4	4
46 pesticidi Clorurati mg/l	0,04	0,04	0,05	0,1

TABELLA B

Parametro	Limite
Cadmio (Cd)	0,08
Piombo (Pb)	8.0
Rame (Cu)	0.5
Zinco (Zn)	2
Fluoruri (F)	500
Ammoniaca totale (NH 4*")	100
Tensioattivi	10

Allegato 2)

VALORI MINIMI E MASSIMI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE SINGOLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RIFERIMENTO ALLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 319/76

Violazione Art.3: Superamento dei limiti di accettabilità nelle acque di scarico Vedasi art.22 1. 319/76 Art. 5: Mancato allacciamento alle pubbliche fognature

Art.6: Scarico senza autorizzazione

Art.7: Rifiuto di lasciare accedere il personale autorizzato per:

-..insediamenti civili o produttivi assimilabili -

- insediamenti civili e produttivi di cui ai commi 3.3 e 3.

Art. 8 e 9, 3°§: Mancato preavviso allo

Ufficio Tecnico Comunale

Art. 10: mancata adozione dei sistemi di pretrattamento

Art. 11; 2°§: Immissione di sostanze proibite da

Sanzione

Da £ 150.000 a £ 900.000

Vedasi art.22 1. 319/76

Da £ 50.000 a £ 300.000 Da £ 150.000 a £ 900.000

(Ove il fatto non costituisca più grave reato)

Da £ 50.000 a £ 300.000 Da £ 100.000 a £ 600.000

L. 150.000 a L. 900.000

(ove il fatto non costituisca più grave reato)